



Modifiche ai cartellini identificativi dal 7 settembre 2010

Il 7 settembre 2010 entra in vigore il "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", varato con la legge 13 agosto 2010, n. 136 (G.U. n.196 del 23 agosto 2010). L'intervento normativo previsto per una migliore individuazione dei **soggetti operanti in cantiere**, introduce l'obbligo di indicare:

- nella bolla di consegna del materiale numero di targa e nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri (articolo 4);
- nella **tessera di riconoscimento** di cui all'articolo 18, comma 1, lettera u), e dall'articolo 26 del testo unico in materia di sicurezza del lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81), oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.
- Nel caso di **lavoratori autonomi**, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l'indicazione del committente.

Di seguito gli elementi che la tessera di riconoscimento dei lavoratori dovrà **CONTENERE** e loro presenza nel nostro applicativo software **BadGest ver. 2.0.5**:

Novità di BadGest 2.0.5

- | | |
|--|----------------------------|
| • fotografia del lavoratore | ✓ Già presente nella 2.0.4 |
| • generalità del lavoratore | ✓ Già presente nella 2.0.4 |
| • indicazione del datore di lavoro | ✓ Già presente nella 2.0.4 |
| • data di assunzione | ✓ Presente nella 2.0.5 |
| • (in caso di subappalto) la relativa autorizzazione | ✓ Presente nella 2.0.5 |

La tessera dei lavoratori autonomi deve contenere almeno:

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| • fotografia | ✓ Già presente nella 2.0.4 |
| • le proprie generalità | ✓ Già presente nella 2.0.4 |
| • l'indicazione del committente | ✓ Presente nella 2.0.5 |

Contrariamente a quanto affermato da alcuni organi di informazione, queste disposizioni si applicano a **TUTTI**, sia a chi è destinato ad operare in un appalto pubblico che privato, sia in ambito edile, che in ambito non edile.

La sanzione, nel caso in cui i tesserini identificativi non dovessero essere conformi alla norma su esposta, è la seguente:

- Per le imprese: sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 500 per ciascun lavoratore;
- Per i lavoratori autonomi: sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.

Riportiamo il testo degli articoli 4 e 5 della LEGGE 13 agosto 2010, n. 136 che, di fatto, modifica il D.Lgs 81/08 agli articoli 18, 21 e 2, per quanto riguarda i contenuti delle tessere di riconoscimento.

Art. 4. (Controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali).

1. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale indica il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.

Art. 5. (Identificazione degli addetti nei cantieri)

1. La tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l'indicazione del committente.